

STATUTO

1. Denominazione, Forma Giuridica, Durata, Sede

L'A.V.O. CONCOREZZO (Associazione Volontari Ospedalieri Concorezzo) assume la forma giuridica di "Associazione di Volontariato" ed agisce in conformità e nei limiti della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e delle leggi Statali e Regionali in materia.

L'Associazione potrà assumere a tutti gli effetti la denominazione abbreviata "A.V.O."

L'A.V.O. ha durata illimitata ed ha la propria sede in Concorezzo, via Libertà, 1 ed è associata alla FEDERAVO con sede in Milano.

2. Finalità, Disposizioni Generali

L'A.V.O.:

- a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) opera nelle strutture Ospedaliere e nelle strutture sanitarie alternative, con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole nelle stesse, offrendo ai malati durante la loro degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con esclusione però, di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. È una presenza questa, che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica;
- e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture sopra richiamate, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

3. Aderenti

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto ed il Regolamento e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

Il procedimento di ammissione all'Associazione, recesso, sospensione e destituzione, avviene secondo le norme del Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed allegato allo Statuto quale parte integrante dello stesso.

4. Preparazione e qualificazione dei volontari

Ad ogni aspirante volontario è richiesta come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

5. Finanziamento

L'Associazione si finanzia mediante:

- a) un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare tutti coloro che saranno ammessi come soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Esecutivo e nella entità fissata annualmente dall'assemblea ordinaria;

- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

6. Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Esecutivo curerà la stesura del bilancio preventivo entro il 31 dicembre e del conto consuntivo entro il 31 gennaio, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili ed immobili) da aggiornarsi al termine di ogni esercizio finanziario.

Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

7. Organi dell'Associazione, Cariche ed Incarichi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Esecutivo
- Consiglio di disciplina

a) Assemblea:

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

All'assemblea possono partecipare con diritto di voto, soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua.

I soci possono partecipare di persona o per delega scritta ad altro socio.

Ogni socio non potrà avere più di tre deleghe.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Esecutivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi al socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o da avviso esposto nei locali della sede dell'associazione sempre almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelle demandate al Consiglio Esecutivo.

L'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta l'anno, delibera:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- la determinazione della quota annua associativa;
- l'approvazione del regolamento di attuazione dello Statuto;
- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo;

- la nomina e la revoca delle cariche sociali ad eccezione dei Presidenti e degli eventuali Vice Presidenti degli organi collegiali;
- tutti i provvedimenti espressamente non riservati all'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina il Segretario che può essere anche non socio.

Per la validità dell'assemblea ordinaria e straordinaria e delle relative deliberazioni valgono le norme di Legge in materia.

b) Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette soci eletti dall'assemblea ed eleggerà tra i propri membri:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Ciascuno dei componenti ha diritto ad un voto ed in caso di parità il voto di chi presiede la riunione determina la maggioranza.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e sovrintende la gestione.

In caso di temporaneo impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

c) Consiglio di disciplina

Il Consiglio di disciplina è composto da tre membri e nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

d) Norme generali concernenti le cariche associative

Gli incarichi e le cariche associative sono di norma conferiti agli associati; possono essere tuttavia conferiti anche ad esperti non associati.

L'A.V.O. ribadisce la elettività e la gratuità delle cariche sociali, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai volontari.

L'A.V.O. può rimborsare ai soci ed ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, sulla base ed entro i limiti che saranno previsti dal regolamento.

La durata in carica del Consiglio Esecutivo, del Presidente e Vice Presidente dello stesso e del Consiglio di disciplina, è un triennio.

Qualora venga a mancare un membro di un organo collegiale per dimissioni, morte o altra causa, la sua sostituzione avverrà per cooptazione con deliberazione dello stesso organo collegiale.

Il nominato per cooptazione scadrà dal suo mandato alla scadenza del mandato dell'organo collegiale a cui appartiene.

La cooptazione non è ammessa quando i membri rimasti siano meno della metà del numero previsto per l'organo collegiale in questione.

Tute le cariche e gli incarichi sociali, possono essere revocati dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza del mandato per ragioni di opportunità associativa.

8. Copertura assicurativa

L'A.V.O. curerà, per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'A.V.O. per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontario.

9. Pubblicazioni e periodici

L'A.V.O. compatibilmente con la disponibilità di bilancio, può pubblicare un periodico, sotto l'osservanza delle norme di Legge sulla stampa, per fornire notizie sull'attività dell'Associazione, anche ai fini di propagandare la stessa.

10. Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'A.V.O. compete all'assemblea straordinaria.

Il patrimonio dell'A.V.O. sarà devoluto secondo norme, modalità e tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantirne la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente Statuto.

11. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni indicate nel Regolamento allegato all'Atto Costitutivo e le norme di Legge vigenti.

Il Presidente: POZZI ELIO MARIA
I convenuti : BRAIBANTI ELISABETTA
SEGA LOREDANA
IAMARTINO GIOVANNI
DOSSI ROBERTO

Concorezzo 17 luglio 2000